

Edizione di lunedì 25 settembre 2017

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi spese esclusi dal reddito di lavoro autonomo
di Sandro Cerato

ADEMPIIMENTI

Comunicazione dati fatture: nuove FAQ dalle Entrate
di Raffaele Pellino

CONTENZIOSO

Errori dichiarativi e impugnazione della cartella
di Luigi Ferrajoli

AGEVOLAZIONI

Modalità attuative della cessione del credito di riqualificazione energetica
di Luca Mambrin

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione liti pendenti: calcolo versamenti e compilazione domanda
di Dottryna

IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi spese esclusi dal reddito di lavoro autonomo

di Sandro Cerato

L'[articolo 8 della Legge 81/2017](#) interviene in materia di **determinazione del reddito di lavoro autonomo** modificando il **regime fiscale dei rimborsi spese addebitati dai professionisti ai propri clienti**. L'[articolo 54, comma 5, del Tuir](#) prevede quale regola generale che le **spese di vitto ed alloggio** sostenute dai professionisti sono soggette ad un **duplice limite di deduzione**: uno di carattere assoluto, poiché è stabilito che solamente il **75% del costo** sia deducibile, ed un altro relativo in quanto la quota deducibile deve essere confrontata con il **limite massimo del 2% dei compensi percepiti** nel periodo d'imposta. L'eventuale eccedenza rispetto a tale *plafond* è indeducibile (e non è nemmeno riportabile nei periodi d'imposta successivi).

Con il citato articolo della Legge 81/2017 si prevede una **deroga alle predette limitazioni** in relazione alle spese di vitto ed alloggio sostenute dal professionista in presenza dei seguenti requisiti: **sostenimento in esecuzione di uno specifico incarico e riaddebito analitico al committente**. In presenza dei descritti requisiti le spese in questione sono integralmente deducibili dal reddito del professionista, ferma restando la rilevanza reddituale delle stesse al momento del **riaddebito al committente**. In buona sostanza, le spese in questione risultano del tutto **neutre nella determinazione del reddito professionale** poiché il costo sostenuto è del tutto pareggiato dal riaddebito eseguito al committente. È opportuno evidenziare che restano ferme le precedenti limitazioni laddove la spesa per vitto ed alloggio sia qualificata come **spesa di rappresentanza**, poiché in tale ipotesi resta applicabile sia la **limitazione assoluta del 75%**, sia quella specifica prevista per le spese di rappresentanza, **pari all'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta** (nonché l'indetraibilità oggettiva dell'Iva).

Il legislatore è altresì intervenuto in relazione all'ipotesi in cui le **spese siano sostenute direttamente dal committente a favore del professionista che effettua la prestazione**. In tal caso, è ora previsto che tutte le spese relative all'incarico eseguito dal lavoratore autonomo sostenute direttamente dal committente sono estranee nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. L'elemento di novità rispetto al passato è **costituito dall'esclusione anche delle spese di viaggio**, in quanto fino a prima delle modifiche era prevista la non concorrenza al reddito delle sole spese di vitto ed alloggio e non anche di quelle di viaggio per le quali si doveva quindi continuare a tassarle nonostante fossero anticipate dal committente. Per completezza, si rammenta che l'[articolo 7-quater, comma 5, del D.L. 193/2016](#) aveva già previsto la non concorrenza alla **formazione del reddito di lavoro autonomo** anche delle spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente al committente. Pertanto, la Legge 81/2017 di fatto "assorbe" già quanto anticipato dal citato decreto. La novità in questione assume particolare rilievo anche per quanto riguarda gli adempimenti pratici che deve seguire il professionista, poiché **tali spese non devono essere riaddebitate in fattura dal lavoratore**.

autonomo e poi dedotte dal suo reddito (e quindi non transitano nella contabilità del professionista), in quanto trattasi di costi sostenuti e dedotti direttamente dal committente. La **decorrenza delle novità descritte è stata prevista a partire dal 1° gennaio 2017.**

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Comunicazione dati fatture: nuove FAQ dalle Entrate

di Raffaele Pellino

Pubblicate, nell'area “*Fatture e corrispettivi*” del sito dell'Agenzia delle Entrate, **nuove FAQ in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**. Le precisazioni riguardano, per lo più, le agenzie di viaggio, ma non mancano chiarimenti sulle modalità di compilazione del campo “Codice Fiscale” in caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera (Ue o extra Ue), nonché sulle fatture ricevute da operatori situati in territori Ue che, ai fini Iva, non appartengono all'Ue (le isole Canarie).

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, i chiarimenti dell'Agenzia si concentrano sulle agenzie di viaggio e turismo ([articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972](#)). Per queste viene precisato che:

- **le fatture di acquisto in regime Iva “ordinario”** (emesse dal fornitore con separata indicazione di imponibile + Iva) – per le quali si procede alla registrazione contabile e alla annotazione del registro Iva acquisti 74-ter per il totale del loro ammontare, senza separata indicazione di imponibile + Iva – **vanno riportate** nella comunicazione indicando **nel campo “Natura” il codice “N5 – regime del margine”**, così come già chiarito nell'ambito della [circolare 1/E/2017](#);
- analogamente agli autotrasportatori (per i quali la [risoluzione 87/E/2017](#) ha specificato che, nel caso ci si avvalga della facoltà differire il termine di registrazione, le fatture sono oggetto di comunicazione in base alla “data di registrazione”), **nella comunicazione** dei dati delle fatture **vanno riportati i documenti emessi “in base alla data di annotazione sul registro IVA vendite”**. Ciò in quanto per tali soggetti l'[articolo 5 del D.M. 340/1999](#) consente di poter annotare nei registri Iva vendite le operazioni effettuate in ciascun giorno “*entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche*”;
- per le **fatture emesse** in regime Iva [articolo 74-ter del D.P.R. 633/1972](#) **intestate al cliente domiciliato presso l'agenzia viaggi intermediaria** ([articolo 4, comma 2 del D.M. 340/1999](#)), nella comunicazione in esame vanno riportati **“esattamente gli stessi dati indicati in fattura”**; di conseguenza verrà riportato:
 - il dato del **domicilio indicato in fattura** (cioè il domicilio dell'agenzia viaggi) in quanto è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria;
 - **l'identificativo fiscale** (C.F. o Partita Iva) **del cliente** così come indicato nella fattura.

Ultimo chiarimento relativo alle agenzie di viaggio ha riguardato le **fatture emesse** dalle

agenzie “organizzatrici” (*tour operator*) per conto delle agenzie viaggi “intermediarie” ai fini del riconoscimento delle provvigioni per prestazioni di intermediazione ([articolo 74-ter, comma 8 del D.P.R. 633/1972](#)). Si tratta, in particolare, di documenti che vengono annotati dall’agenzia “organizzatrice” sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, e dall’agenzia “intermediaria” nel registro Iva vendite senza annotazione dell’imposta (che viene assolta dall’agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al *reverse charge*). In tale eventualità, chiarisce il Fisco:

- le agenzie “organizzatrici” inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica “**N6 – inversione contabile**” indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica “**N3 – non imponibile**”, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili;
- le agenzie “intermediarie” comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE (dati fatture emesse) e utilizzando la codifica “**N6 – inversione contabile**” (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica “**N3 – non imponibile**” ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Passando agli ulteriori aspetti oggetto di chiarimenti, le FAQ forniscono importanti indicazioni in caso di operazioni effettuate nei **confronti di una controparte estera**. Ai fini della comunicazione in esame, quindi, se la cessione/prestazione è resa:

- ad un **soggetto passivo Iva comunitario**, i campi da valorizzare sono <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto;
- ad un **soggetto extracomunitario**, i campi da valorizzare sono <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo verrà inserito l’identificativo del paese extracomunitario (ad esempio US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone;
- ad un **soggetto privato Ue**, occorrerà sempre valorizzare i campi <IdPaese> e <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l’identificativo del Paese comunitario (ad esempio FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

Infine, l’Agenzia fornisce indicazioni in merito ad una **fattura ricevuta dalle Isole Canarie**, ossia da “territori di Stati membri dell’UE che, ai fini IVA, non appartengono all’UE”. Per tale eventualità viene chiarito che l’operazione è **assimilata ad un’importazione extra Ue** e, pertanto, può essere rappresentata valorizzando l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9”, come indicato nella risoluzione 87/E/2017.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Errori dichiarativi e impugnazione della cartella

di Luigi Ferrajoli

L'annoso tema del **pagamento dell'Irap da parte dei lavoratori autonomi** continua a formare oggetto di dibattito giurisprudenziale.

In recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affrontato la specifica questione della possibilità di contestare in sede giudiziale **l'errata esposizione in dichiarazione** di un debito Irap da parte di una giovane avvocatessa per la quale, tuttavia, non poteva dirsi integrato il presupposto impositivo dell'**autonoma organizzazione**, essendosi occasionalmente avvalsa dell'ausilio di un collega per il disbrigo degli adempimenti di cancelleria durante il periodo della gravidanza.

Nello specifico, la questione analizzata dai Supremi Giudici traeva origine dall'impugnazione, da parte della professionista, di una **cartella di pagamento** emessa sulla base della dichiarazione dell'Irap per l'anno 2002, avendo l'Ufficio ravvisato nel caso di specie **la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta locale**.

A seguito di sentenza sfavorevole emessa dal giudice di prime cure, la contribuente aveva proposto appello evidenziando **la carenza del requisito dell'autonoma organizzazione**. Il Giudice regionale non ha condiviso le ragioni della professionista affermando che le spese per l'acquisto di beni strumentali e per beni immobili di un certo importo, nonché l'aver corrisposto a terzi compensi, erano tutti elementi in grado di integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione, inoltre l'aver indicato l'importo Irap in dichiarazione avrebbe in ogni caso comportato **l'obbligo di effettuare il versamento con facoltà** (soltanto in seguito alla dimostrazione della carenza del presupposto impositivo ai fini Irap) **di chiederne il rimborso**.

Sul punto, con la [sentenza n. 16747 depositata lo scorso 7 luglio 2017](#), la Corte di Cassazione ha chiarito che *"l'impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione"*.

Precisata la possibilità di contestare gli **errori dichiarativi** mediante impugnazione della cartella di pagamento, diviene indispensabile verificare entro quale termine sia possibile emendare gli eventuali errori commessi in fase dichiarativa.

In base alla precedente versione dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), al contribuente era concessa la facoltà, **anche in sede di giudizio**, di correggere eventuali errori che avessero inciso sull'obbligazione tributaria determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito, unicamente **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**. Tuttavia, secondo l'interpretazione del Giudice di legittimità, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, **nonostante la scadenza del predetto termine**, atteso che **le dichiarazioni dei redditi sono in linea di principio sempre emendabili**, anche in sede processuale, qualora “*per effetto dell'errore commesso derivi l'assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge*”.

Per dovere di completezza, si segnala che l'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#) è stato recentemente riformato con il D.L. 193/2016 il quale ha, in primo luogo, eliminato la distinzione tra dichiarazione “pro contribuente” e dichiarazione “a sfavore” e, in secondo luogo, previsto per entrambi i casi un **unico nuovo termine di presentazione** coincidente con il termine di decadenza dell'accertamento.

La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto di dover accogliere le ragioni esposte dalla contribuente, ivi compresa la censura della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, la verifica del **presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione** il quale, com'è ormai noto, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabilità o interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti**, secondo *l'id quod plerumque accidit*, **il minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in **modo non occasionale di lavoro altrui** non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Modalità attuative della cessione del credito di riqualificazione energetica

di Luca Mambrin

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n. 165110/2017](#) ha definito le modalità attuative per la **cessione del credito** da parte:

1. dei **soggetti** che **nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese** si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 11, comma 2](#), e all'[articolo 13, comma 1, lett. a](#), e [comma 5, lett. a](#), del D.P.R. 917/1986 (**soggetti "incapienti"**), i quali possono **optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013**, in favore dei **fornitori che hanno effettuato gli interventi** ovvero di altri **soggetti privati**, con la facoltà di successiva cessione del credito;
2. dei **soggetti "cipienti"** limitatamente però agli interventi di cui al comma 2-quater dell'articolo 14 del D.L. 63/2013 i quali, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** possono **optare per la cessione del corrispondente credito** in favore dei **fornitori che hanno effettuato gli interventi** ovvero di altri **soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari finanziari**, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Agli interventi di cui al [comma 2-quater del D.L. 63/2013](#), in particolare, è riconosciuta una detrazione pari al **70%** della spesa se effettuati **sulle parti comuni di edifici** che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e una detrazione pari al **75%** della spesa se finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26.06.2015.

Il credito d'imposta può essere ceduto in favore:

- dei **fornitori dei beni e servizi** necessari alla realizzazione degli interventi oggetto di agevolazione;
- di **altri soggetti privati** quali **persone fisiche**, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, **società ed enti**; è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001;
- di **istituti di credito e intermediari finanziari**, tuttavia nella sola ipotesi cui il credito sia

ceduto dai soggetti incipienti.

Il condòmino può cedere l'intera detrazione **calcolata**:

- sulla base della **spesa approvata dalla delibera assembleare** per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile; ovvero
- sulla base **delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio**, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, sempre per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile; **il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa** e semprechè il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile **dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo**.

Nel Provvedimento in esame vengono chiariti poi gli **adempimenti necessari per la cessione del credito**, in particolare:

1. il **condòmino che cede il credito**, nel caso in cui i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il **31 dicembre dell'anno di riferimento**:
 - **l'avvenuta cessione del credito;**
 - **l'accettazione da parte del cessionario**, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale;
1. **l'amministratore del condominio** deve comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate:
 - **la denominazione e il codice fiscale del cessionario;**
 - **l'accettazione** da parte del cessionario del credito ceduto;
 - **l'ammontare del credito** spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Inoltre, l'amministratore del condominio deve **consegnare** al condòmino **la certificazione delle spese** a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui al punto precedente.

Per quanto riguarda le **modalità di utilizzo**, il credito d'imposta attribuito al cessionario **è ripartito in dieci quote annuali di pari importo**, ed è **utilizzabile in compensazione** con modello

F24, il quale, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, va **presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Qualora il **credito venga successivamente ceduto**, il successivo cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione sulla base delle **rate residue**, facendo attenzione che nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.

Nel caso in cui il credito non venga utilizzato interamente nell'anno la quota di credito non utilizzata può **essere utilizzata negli anni successivi**, ma non può essere richiesta a rimborso.

Infine alcune indicazioni in merito ai **controlli** da parte dell'Amministrazione finanziaria:

- qualora venga accertata la **mancata integrazione**, anche parziale, dei **requisiti oggettivi** che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al **recupero del credito** corrispondente nei confronti del condòmino, maggiorato di interessi e sanzioni;
- qualora venga invece accertata la **l'indebita fruizione**, anche **parziale**, del credito da parte del cessionario l'Agenzia provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ISTITUTI DEFLATTIVI

Definizione liti pendenti: calcolo versamenti e compilazione domanda

di Dottryna

L'articolo 11 del D.L. 50/2017 (c.d. "Manovra correttiva") ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie "pendenti" il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia "definitiva".

Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell'istituto, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo riporta un esempio di calcolo dei versamenti da effettuare nonché delle modalità di compilazione della domanda di definizione.

Si supponga che la Data S.r.l., nel corso del 2016, abbia impugnato un avviso di accertamento esecutivo emesso dalla direzione provinciale di Modena relativo a maggiori imposte Ires (€ 8.000) e Iva (€ 4.000) oltre ad interessi e sanzioni per infedele dichiarazione. La società intende aderire alla definizione della lite, presentando l'istanza entro il prossimo 02/10/2017. A fronte di ciò, il primo *step* da affrontare è quello relativo il calcolo degli importi da versare contestualmente alla presentazione della domanda di definizione. Si considerino i seguenti dati:

Ires – imposta	€ 8.000
Interessi (conteggiati fino a data di notifica dell'avviso)	€ 1.380
Spese di notifica	€. 5,00
Totale	€ 9.438,00

Iva – imposta	€ 4.000
Interessi (conteggiati fino a data di notifica dell'avviso)	€ 380,00

Spese di notifica	€. 4,00
Totale	€ 4.410,00

Dall'importo "lordo" dovuto per la definizione (il cui totale è pari a € 13.848) occorre ora "scomputare" le somme già versate per effetto delle disposizioni in materia di riscossione "provvisoria" in pendenza di giudizio nonché le somme dovute per la cd. "rottamazione" dei ruoli di cui all'[articolo 6 del D.L. 193/2016](#). Ipotizzando che il contribuente ha versato in pendenza di giudizio un terzo del dovuto, ossia:

- **Ires: €. 3.127,00** (€ 2.667 per l'imposta e € 460 per Interessi);
- **Iva: €. 1.460,00** (€ 1.333 per l'imposta e € 127 per Interessi);

l'importo "netto" da versare sarà pari a: **€. 9.261,00** (ossia totale "lordo" € 13.848 – totale versato in pendenza di giudizio € 4.587,00).

Altro *step* è quello dell'eventuale rateazione dei versamenti e della compilazione del modello F24. Infatti, nel caso la società intenda versare il dovuto in 3 rate occorrerà procedere come segue:

Imposta	Versamento
Ires	<ul style="list-style-type: none">• 1° rata: entro il 02/10/2017: € 2.524,40 (9.438 – 3.127 x 40%);• 2° rata: entro il 30/11/2017: € 2.524,40 (altro 40%);• 3° rata: entro il 02/07/2018: € 1.262,20 (residuo 20%);
Iva	<ul style="list-style-type: none">• 1° rata: entro il 02/10/2017: € 1.180,00 (4.410 – 1.460 x 40%);• 2° rata: entro il 30/11/2017: € 1.180,00 (altro 40%);• 3° rata: entro il 30/11/2017: € 590,00 (residuo 20%);

Sulle rate successive alla prima occorre calcolare l'interesse legale dal 3/10/2017 al giorno del versamento. Non è ammessa la rateazione se l'importo dovuto non supera i 2.000 euro. Pertanto, il modello F24, presentato il 29/09/2017, va così compilato:

SEZIONE ERARIO

L'ultimo *step* riguarda la predisposizione e l'invio dell'istanza di definizione.

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

**ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96**

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice Ufficio T H G
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale Cognome Nome Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno Denominazione o ragione sociale Natura giuridica DATA SRL 0 2 Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune MODENA MO 41121 F257 Indirizzo/Frazione, via e numero civico VIA EMILIA OVEST, 30
Soggetti diversi dalle persone fisiche Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Codice fiscale R S S L C U 7 6 H 0 1 F 2 5 7 Q 1 Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome Nome ROSSI LUCA Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) 0 1 0 6 1 9 7 6 MODENA MO Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p. Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) MODENA MO Frazione, via e numero civico/indirizzo estero VIA GARIBALDI, 20 Telefono/Cellulare prefisso numero

**DATI DELLA
CONTROVERIA
TRIBUTARIA
PENDENTE**

Organo giurisdizionale e Sede

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE MODENA

Tipo di atto impugnato

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Periodo d'imposta/
anno di registrazione

2 | 0 | 1 | 3

Numero atto impugnato

TH 12536933/2016

Data di notifica
del ricorso in primo grado

giorno mese anno
15 | 09 | 2016

Registro generale

numero anno
| | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6

Importo lordo dovuto

13.848,00

Importo dovuto per la definizione agevolata
art. 6 DL n. 193 del 2016

Importo versato in pendenza di giudizio

4.587,00

Importo netto dovuto

9.261

Numero rate

3

Importo versato per la definizione o prima rata

3.704,40

Data di versamento

giorno mese anno
29 | 09 | 2017

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'ambito applicativo dell'istituto;](#)
- [i termini e le modalità di pagamento;](#)
- [la determinazione degli importi;](#)
- [i rapporti dell'istituto con la rottamazione;](#)
- [le conseguenze derivanti dall'inadempimento nei versamenti.](#)



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)